



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo referendario (relatore)
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio da remoto del 23 settembre 2021 ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e ss. mm. ii., nonché dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Rho (MI)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG del 30 aprile 2015;

VISTA la sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2021/EL del 16 febbraio 2021;

VISTO l'articolo 3-ter del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021, n. 58;

VISTA la relazione di fine mandato pervenuta tramite ConTe il 12 maggio 2021 (Prot. CdC n. 14944);

VISTA la nota del magistrato istruttore del 20 settembre 2021 (Prot. Interno CdC n. 21449) con cui è stata richiesta la fissazione della camera di consiglio per sottoporre la questione della tempestività della relazione di fine mandato 2021 del comune di Rho all'esame collegiale della Sezione;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei termini previsti dai commi 2, 5 e 8-bis del suddetto articolo 85;

VISTA la disposizione n. 21465 del 20 settembre 2021, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio da remoto;

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto tramite *Microsoft Teams*;

UDITO il relatore, dott.ssa Alessandra Cucuzza

FATTO

Con nota del 20 settembre 2021 (Prot. CdC n. 21439) l'amministrazione comunale è stata invitata a chiarire le ragioni per cui ha provveduto in data 12 maggio 2021 ad inviare a questa Sezione di controllo e successivamente, in data 24 maggio 2021, a pubblicare sul proprio sito istituzionale la Relazione di fine mandato relativa al periodo 2016-2020.

In data 22 settembre 2021, con nota assunta al protocollo di questa sezione di controllo al n. 21633, il comune riferiva che il ritardo sarebbe imputabile a dei gravi disservizi causati da un attaccato hacker (subito tra il 31 marzo e il 1° aprile) ai sistemi informatici comunali. Tale vicenda avrebbe comportato una tardiva acquisizione della documentazione dei vari uffici comunali necessaria per la redazione del bilancio di fine mandato, acquisizione che si sarebbe realizzata solo verso la fine del mese di aprile, con conseguente prolungamento dell'iter procedurale complessivo, compresa la trasmissione della detta relazione alla Corte dei Conti, avvenuta, appunto, solo in data 12 maggio 2021. Inoltre, in merito alla ritardata pubblicazione, il comune di Rho precisa quanto segue: *“La pubblicazione della relazione sul sito istituzionale del Comune è avvenuta con qualche giorno di ritardo essenzialmente per ragioni organizzative avendo coinvolto più uffici per definire la sezione in cui pubblicare la documentazione, completa dell’indicazione della data di trasmissione alla Corte dei Conti. L’hackeraggio, infatti, ha creato disservizi e rallentamenti in diverse procedure comunali, con inevitabili ripercussioni sull’apparato amministrativo dell’Ente”*.

DIRITTO

L’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo delle province e dei comuni di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa. Più nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo 4 prevede che:

2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni

successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2021/EL del 16 febbraio 2021 ha recentemente chiarito che «*la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte*», e che pertanto la data a partire dalla quale sono computati i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, sopra riportato, dev'essere individuata nella data della scadenza del mandato, mentre la data del voto resta irrilevante a questi fini.

Pertanto, alla luce di tale orientamento, vertendosi in ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura e di ballottaggio alle scorse elezioni, la relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere sottoscritta dal Sindaco entro e non oltre il 19 aprile 2021, con conseguente certificazione entro i quindici giorni successivi da parte dell'Organo di revisione (4 maggio 2021), con pubblicazione nei sette giorni dall'avvenuta certificazione (11 maggio 2021) e invio a questa Sezione di controllo nei tre giorni successivi alla certificazione stessa (7 maggio 2021).

Nel prendere atto delle ragioni addotte dal comune per spiegare il ritardo negli adempimenti, devono ritenersi tardivi sia la trasmissione della relazione a questa Sezione di controllo (avvenuto il 12 maggio 2021), sia la sua pubblicazione sul sito istituzionale (avvenuta in data 24 maggio), nonostante entrambi gli adempimenti siano avvenuti con ampio anticipo rispetto alla data del voto, che è stata fissata per il 3 e 4 ottobre 2021 con il decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2021. Si segnala, in ogni caso, che la firma del sindaco è stata apposta solo in data 7 maggio e in pari data è avvenuta anche la certificazione dell'organo di revisione.

All'accertamento della violazione, peraltro, in forza di quanto espressamente disposto dall'articolo 3-ter del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, non consegue l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia:

ACCERTA

la violazione, da parte del comune di Rho (MI), dei termini stabiliti dall'art. 4 comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,

DISPONE

che la presente pronuncia sia trasmessa, tramite il sistema Con.te, al Sindaco e che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'Organo consiliare i contenuti della presente delibera;

che la presente pronuncia sia trasmessa, tramite il sistema Con.te, all'Organo di revisione del comune di Rho;

che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 23 settembre 2020.

Il relatore
(Alessandra Cucuzza)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il 27 settembre 2021

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)